

STUDIO LEGALE
Avv. GIANLUCA di NUNZIO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA IN

FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA CAUTELARE EX ARTT. 669-

QUATER E 700 C.P.C.

PER

SOFIA SCATTINI, nata a Perugia (PG), il 14 marzo 1991, e residente in Bologna, Via degli Ortolani n. 51 (Cod. Fisc. SCT SFO 91C54 G478Z), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'**Avv. Gianluca di Nunzio** del Foro di Perugia (Cod. Fisc. DNN GLC 90E06 D643W – Fax 075/5726892 – Pec: gianlucadinunzio@superpec.it) ed elettivamente domiciliata presso il di cui studio in Perugia, Corso Vannucci n. 107, il quale dichiara di voler ricevere sin da ora ogni comunicazione e/o notificazione relativa al presente procedimento ai recapiti sopra menzionati,

- ricorrente -

CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA, in persona del legale rappresentante e Direttore Generale *p.t.*, con sede in Bologna, Via de' Castagnoli n. 1 (P. Iva 80062970373 e Pec drer@postacert.istruzione.it),

- resistente -

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA AMBITO TERRITORIALE V – BOLOGNA, in persona del legale rappresentante e Dirigente *p.t.*, con sede in Bologna, Via de' Castagnoli n. 1 (P. Iva 80071250379 e Pec csabo@postacert.istruzione.it),

- resistente -

LICEO SCIENTIFICO STATALE AUGUSTO RIGHI-BOLOGNA, in persona del Dirigente *p.t.*,



Avv. GIANLUCA di NUNZIO

con sede in Bologna, Viale Carlo Pepoli n. 3 (P. Iva 80073970370 e Pec bops01000v@PEC.istruzione.it),

- resistente -

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA AMBITO TERRITORIALE IX – PARMA, in persona del legale rappresentante e Dirigente *p.t.*, con sede in Parma, Stradone Martiri della Libertà, n. 15 (P. Iva 80008710347 e Pec csapr@postacert.istruzione.it),

- resistente -

LICEO SCIENTIFICO GUGLIELMO MARCONI, in persona del Dirigente *p.t.*, con sede in Parma, Via della Costituente n. 4/a (P. Iva 80009230345 e Pec prps030009@pec.istruzione.it), tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna (Pec ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it),

- resistente -

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *p.t.*, corrente in Roma, Viale Trastevere n. 76/a (P. Iva 80185250588 e Pec urp@postacert.istruzione.it), domiciliato *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato (Pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) e l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna (Pec ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it),

- resistente -

E NEI CONFRONTI DELLE

docenti iscritte nella I Fascia delle graduatorie di Istituto degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Bologna e di Parma e nei confronti di tutti coloro inseriti in I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) nella classe di concorso AI24 valida per l'a.s. 2021/2023, quali docenti che in virtù dell'inserimento *pleno iure* della ricorrente sarebbero scavalcati in graduatoria,

- controinteressati -



Avv. GIANLUCA di NUNZIO

PER

- la declaratoria dell'illegittimità del D.M. n. 228 del 23 luglio 2021, "*Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2021/22*", trasmesso con la nota USR Emilia-Romagna, prot. n. 16842 del 23 luglio 2021, e dei relativi allegati, nella parte in cui non consente alla ricorrente l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di Istituto delle Province di Bologna e di Parma;
- la declaratoria dell'illegittimità del D.M. n. 184 del 19 luglio 2022, nella parte in cui non è previsto l'immissione in ruolo di odierna ricorrente per avvenuto esubero, come specificato dall'USR Emilia-Romagna tramite il prot. n. 19230 del 26 luglio 2022;
- la mancata stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 2021, anno in cui veniva pubblicato il Contingente di posti assegnati alle province, a cui la Sig.ra Scattini, odierna ricorrente aveva diritto;
- il riconoscimento del diritto all'ottenimento degli effetti giuridici ed economici che sarebbero derivati dalla stipula del contratto come insegnante per gli aa.ss. 2021/2023, nonché il recupero sotto l'aspetto retributivo e contributivo, atteso il mancato conferimento dell'incarico, cui avrebbe avuto diritto la Sig.ra Scattini, oggi ricorrente, che ha perso irreparabilmente tutti gli elementi retributivi e contributivi spettanti,

PREMESSO IN FATTO CHE

- in data 21 aprile 2020, è stato pubblicato il bando di concorso ordinario (DD 499/20) e i relativi allegati (posti per regione e aggregazioni per le prove) del concorso ordinario biennale per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria sia su posto comune che su sostegno, con relativa tabella dei posti disponibili e delle aggregazioni territoriali pubblicate con il D.D. 3 giugno 2020, n. 649, in considerazione dell'incremento da posti numero 25.000 a 33.000 (**doc. 1**);
- la Sig.ra Scattini partecipava al suddetto concorso, per la classe AI24 (lingua e civiltà straniera –



Avv. GIANLUCA di NUNZIO

cinese);

- in data 27 luglio 2021, veniva pubblicato il Contingente di posti assegnati alle province e risultava che per l'anno scolastico 2021/2022, per la stipula di contratti a tempo indeterminato, fossero disponibili in Emilia Romagna, per la classe di concorso AI24, un solo posto per ciascuna delle seguenti province, Bologna, Piacenza e Parma, su posti e comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado **(doc. 2)**;

- in data 23 luglio 2021, il D.M. n. 228 del 23 luglio 2021, recante “*Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2021/22*”, trasmesso con la nota USR Emilia-Romagna, prot. n. 16842 del 23 luglio 2021, e relativi allegati, escludeva la ricorrente dall'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di Istituto delle Province di Bologna e di Parma **(doc. 3)**;

- nonostante la Sig.ra Scattini fosse risultata unica vincitrice e idonea, con posizione numero 1 in graduatoria, con punteggio pari a 82,00 per la prova scritta, 100,00 per la prova orale, punteggio titoli 18,75 e punteggio totale 200,75, come da graduatoria di merito pubblicata in data 13 luglio 2022 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna (d'ora in avanti, per brevità, anche o solo “*USR*”), quest'ultimo non provvedeva all'immissione di ruolo per la classe di concorso A124 per l'Anno Scolastico 2022-2023, motivando simile esclusione facendo riferimento all'avvenuto esubero in graduatoria per l'Istituto Scolastico di Parma, Liceo Scientifico “*Guglielmo Marconi*” **(doc. 4)**;

- in data 19 luglio 2022, il D.M. n. 184 del 19 luglio 2022, non preveda, infatti, l'immissione in ruolo di odierna ricorrente per avvenuto esubero, come specificato dall'USR Emilia-Romagna tramite il prot. n. 19230 del 26 luglio 2022 **(doc. 5)**;

- a scapito della Medesima, oggi ricorrente, risultava poi che per l'anno scolastico 2021-2022 fossero state effettuate due nomine *ex art. 59*, comma 4, D.L. 73/2021, da parte degli UU.SS.RR. di Parma e di Bologna, a favore di altre candidate delle Regioni Sicilia e Sardegna, quali la docente Valentina Ruini



Avv. GIANLUCA di NUNZIO

(tra i candidati della regione Sardegna del concorso straordinario gestito dalla regione Sicilia), nominata presso il Liceo “*Guglielmo Marconi di Parma*”, sostituita successivamente per congedo di maternità da supplente tratto dalle GPS di II fascia, peraltro in esubero nell’organico di diritto per l’anno scolastico 2022/2023, e la docente Vitalba Lorusso (tra i candidati del concorso straordinario della regione Sicilia), nominata e immessa in ruolo presso il Liceo Righi di Bologna **(doc. 6)**;

- con riferimento alle suddette preme rilevare che, al momento della nomina presso gli Istituti scolastici sopra indicati, risultavano ancora inserite nelle graduatorie di merito della classe di concorso AI24 con riserva, poi, sciolta solo a seguito dell’esito dei controlli in ordine a titoli posseduti dalle docenti il 22-28 luglio 2022, con provvedimento dell’USR della Regione Sicilia (come detto competente anche per la Sardegna);

- alla luce di queste evidenze, è opportuno sottolineare che esse non avessero titolo né per partecipare al concorso straordinario *ex art. 59, comma 4, D.L. n. 73/2021*, né all’assegnazione dei posti indicati che l’amministrazione avrebbe accantonato per l’assegnazione ai docenti risultati vincitori nel concorso ordinario cui la Sig.ra Scattini per la classe di concorso AI24 è risultata unica vincitrice;

- ciononostante, l’esubero, come unico motivo di esclusione dall’immissione di ruolo della Sig.ra Scattini, oggi ricorrente, non solo non era stato mai dichiarato formalmente dall’Ufficio Scolastico Regionale di Parma, ma non risultava nemmeno in alcun provvedimento da parte dell’Amministrazione scolastica, come può evincersi dalle innumerevoli istanze di accesso agli atti **(doc. 7)**, alle quali non faceva seguito alcuna possibilità di ostensione della documentazione in merito, se non una mera risposta in data 15 luglio 2022 da parte dell’Ufficio di Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, circa la possibilità di “*riassorbimento dell’esubero nella provincia di Parma mediante la disponibilità nella provincia di Piacenza, azzerando, di conseguenza, il contingente per le immissioni in ruolo*” **(doc. 8)**;

- ad oggi, nonostante ulteriori istanze di accesso agli atti, finalizzati alla conoscenza dell’esistenza o



Avv. GIANLUCA di NUNZIO

meno del summenzionato esubero, nonché alla eventuale sussistenza di una giustificata motivazione (**doc. 9**), la Sig.ra Scattini continua a versare in una situazione di precarietà non solo dal punto di vista professionale, ma anche sotto un aspetto socio-economico, atteso che, da vincitrice idonea, come regolarmente risulta dalla graduatoria finale e definitiva, è impossibilitata dalla legittimità di ricoprire il ruolo di insegnante presso l'Istituto Scolastico romagnolo, quale Liceo Augusto Righi di Bologna, e, dunque, a usufruire della percezione reddituale che le avrebbe spettato, ove fosse stata regolarmente assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Tanto premesso in fatto, nell'interesse della Sig.ra Scattini si osserva in

DIRITTO**I. Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.**

Occorre preliminarmente osservare che con riferimento alle pretese di inserimento nelle graduatorie, la giurisdizione spetta al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro.

Benché il legislatore disponga, ai sensi dell'art. 63, comma 4, D.lgs. n. 165/2001, che *“Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 (ovvero, relative ai rapporti di lavoro del personale, che restano in regime di diritto pubblico), ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”*, spettino al Giudice amministrativo, la questione in oggetto per cui è causa esula dalla fattispecie descritta da suddetta normativa, relegandosi, dunque, alla giurisdizione del Giudice ordinario.

Nel dettaglio, il presente ricorso ha per oggetto il reinserimento di una docente nelle graduatorie d'Istituto e, dunque, un'ipotesi di meri atti gestori del datore di lavoro pubblico, a seguito di precedente instaurazione del rapporto di pubblico impiego.

A parere del Consiglio di Stato, *“La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i*



Avv. GIANLUCA di NUNZIO

punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento, non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa” (Cons. St., sent. n. 3415/2015).

In favore della giurisdizione del giudice ordinario sono intervenute anche le Sezioni Unite, secondo cui, *“In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali – per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili” (Cass. S.U., ord. n. 16756/2014).*

La Sig.ra Scattini, odierna ricorrente, mediante la richiesta d'inserimento della graduatoria fa valere un diritto soggettivo o, in generale, la pretesa di essere inserita in graduatoria e di essere esattamente collocata al suo interno.

La verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa,



Avv. GIANLUCA di NUNZIO

poiché si tratta di attività vincolata alla sussistenza, o meno, dei presupposti di legge.

Non rileva, infine, l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità d'inserimento in graduatoria, atteso che, nel caso di specie, l'oggetto principale della controversia è la pretesa al reinserimento nella graduatoria.

Preme, inoltre, riportare ulteriori orientamenti giurisprudenziali, quale la sentenza n. 2823/2019 del Tribunale di Roma, secondo cui, in ossequio a quanto stabilito dalle Sezioni Unite, *“Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo; se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”* (Cass. S.U., ord. n. 25972 del 16 dicembre 2016; Id., ord. n. 25840/2016; Id., ord. n. 21196 del 13 settembre 2017).

Alla luce, dunque, di quanto appena argomentato, è evidente che nel caso di specie sussista la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, in quanto la ricorrente si trova a censurare l'operato dell'Amministrazione per aver cagionato un ingente danno consistito nel mancato conferimento di un incarico di docenza per gli aa.ss. 2021/23.

II. Sulla competenza territoriale.

Per mero tuziorismo difensivo, si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale adito è territorialmente competente per la causa *de qua*, in quanto la sede del mancato servizio dell'odierna ricorrente, è il Liceo Scientifico Statale Augusto Righi di Bologna.



Avv. GIANLUCA di NUNZIO

L'articolo 413, comma 5, c.p.c., individua, quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni *“il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio nel quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

La giurisprudenza identifica tale ufficio con quello cui il pubblico dipendente risulta non provvisoriamente ma *“stabilmente ed organicamente assegnato”* (Trib. Agrigento, ord. 27 settembre 2006; Trib. Roma, ord. 11 dicembre 2003; Trib. Firenze, ord. 20 marzo 2001).

La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che il giudice competente sia quello dove ha sede l'istituzione scolastica di servizio nel momento in cui si sia verificato il fatto oggetto del ricorso (*ex plurimis*, Cass. Civ., 22 febbraio 2010, n. 4172).

Nel caso di specie, il giudice del lavoro territorialmente competente è, pertanto, il Tribunale di Bologna, poiché nel momento in cui il fatto si è verificato, cioè quando il ricorrente doveva essere in servizio presso Liceo Scientifico Statale Augusto Righi di Bologna, il cui circondario ricade sotto l'egida della competenza territoriale del Tribunale di Bologna.

III. Violazione artt. 35, comma 1, lett. a) e b), D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. ii., 59, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n. 73 e ss. mm. ii., 3 e 97 Costituzione. Violazione Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007.

Eccesso di potere. Irragionevolezza. Disparità di trattamento per la negazione del diritto ad essere inseriti nella prima fascia delle graduatorie di Istituto.

Come ampiamente premesso in punto di diritto, il presente ricorso verterà sull'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, già in veste privatistica di datore di lavoro, per aver ingiustamente escluso una vincitrice idonea dall'immissione in ruolo, per ragioni legate all'esubero.

Preme, anzitutto, rilevare che, come si desume dalla ricostruzione in fatto, le altre vincitrici, quali la docente Lorusso e Ruini, che avevano partecipato al concorso straordinario indetto dalle Regioni Sicilia e



Avv. GIANLUCA di NUNZIO

Sardegna nell'anno 2019, sebbene risultassero ancora inserite nelle graduatorie di merito della classe di concorso AI24 con riserva, poi, sciolta solo a seguito dell'esito dei controlli in ordine a titoli posseduti dalle docenti il 22-28 luglio 2022, con provvedimento dell'USR della Regione Sicilia (come detto competente anche per la Sardegna), non avevano titolo né per partecipare al concorso straordinario ex art. 59, comma 4, D.L. n. 73/2021, né all'assegnazione dei posti indicati che l'amministrazione avrebbe accantonato per l'assegnazione ai docenti risultati vincitori nel concorso ordinario cui la Sig.ra Scattini, oggi ricorrente, è risultata unica vincitrice per la classe di concorso AI24.

Pertanto, il primo aspetto che denota illegittimità dell'operato amministrativo, rileva nella violazione della disposizione normativa prevista dal comma 4, lett. a), art. 59, D.L. n. 73/2021, nell'attuale modifica dovuta alla riforma con D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, secondo cui *“sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”*.

L'Amministrazione, fuorviando al suddetto dettato normativo, non solo inseriva in graduatoria entrambe le vincitrici non titolate, ma veniva a escludere per mero motivo di esubero l'unica vincitrice idonea, quale la docente Scattini, oggi ricorrente.

L'esubero, come può rilevarsi dall'intera documentazione che si produce (**docc. 4-5**), pur non essendo stato mai articolato in modo chiaro, non costituisce motivo di esclusione e, dunque, mancato inserimento in graduatoria, con conseguente mancata immissione in ruolo.

La giurisprudenza è chiara e granitica sul punto.

Secondo la Corte d'Appello di Roma, ai fini dell'esclusione del vincitore risultato idoneo



Avv. GIANLUCA di NUNZIO

dall'immissione in ruolo, è irrilevante la situazione dell'esubero (Corte Appello Roma, IV Coll. Lavoro, 31 ottobre 2016, n. 5154).

Suddetta pronuncia si è formata sulla base dell'orientamento univoco delle Sezioni Unite, secondo cui, con riferimento al vincitore risultato idoneo, questi non solo avrà diritto all'assunzione non oltre il centoventesimo giorno dall'approvazione delle graduatorie, ma anche al risarcimento del danno patrimoniale.

In aggiunta a questo, secondo le Sezioni Unite e la Cassazione, il candidato vincitore idoneo ha anche diritto alla ricostruzione totale della carriera lavorativa, come se fosse stato assunto centoventi giorni dopo l'approvazione della graduatoria.

Pertanto, l'Amministrazione non può rifiutarsi di assumere il vincitore, invocando la mancanza di risorse finanziarie o l'esubero (Cass. S.U., 13 dicembre 2017, n. 29916; Cass. n. 9384/2006; Id., n. 23327/2009; Id., n. 21671/2013; Id., n. 14397/2015).

L'esercizio posto in essere dall'USR Emilia-Romagna e dal Liceo Scientifico Statale Augusto Righi di Bologna, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, è da ritenersi, dunque, pienamente ingiusto, illegittimo e, soprattutto, discriminatorio, a fronte dell'immissione in ruolo e, conseguente, assunzione di due docenti, tra l'altro non titolate ex art. 59, comma 4, D.lgs. n. 73/2021, pur essendo stato dichiarato l'immotivato esubero (**docc. 4-5**).

Appare, peraltro, evidente la mancata applicazione dei principi cardine del potere amministrativo, tra i quali quello stabilito ai sensi dell'art. 97, comma 2, Cost., secondo cui *"I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione"*.

La violazione del principio d'imparzialità è scaturita dalla discrezionalità con cui le Amministrazioni precedenti avevano provveduto all'esclusione dell'unica vincitrice idonea dell'odierna ricorrente, la quale è da ritenersi viziata da eccesso e/o abuso di potere, poiché lesiva di uno dei diritti soggettivi



Avv. GIANLUCA di NUNZIO

fondamentali relativo al diritto al lavoro, specificato dal diritto all'assunzione a seguito di vittoria e idoneità a seguito di concorso pubblico.

In realtà, anche alla luce di quanto ampiamente suesposto in tema di giurisdizione, la Pubblica Amministrazione, all'esito della procedura, con qualifica di vincitori e idonei, entra nella sfera privatistica, in veste di datore di lavoro formalizzante contratti di lavoro (*ex multis*, Cass. Civ., S.U. 13 dicembre 2007, n. 26113; Id., 4 aprile 2008, n. 8736; Id., 23 aprile 2008, n. 10459; Id., 18 giugno 2008, n. 16527).

I giudici della Suprema Corte, pronunciatisi in tal merito, hanno statuito che, anche in ossequio alla disposizione di cui all'art. 97, comma 2, Cost., i poteri dell'Amministrazione, nella fase relativa all'assunzione del personale risultato idoneo vincitore con concorso pubblico non ineriscono alla discrezionalità, né tantomeno alla volontà, ma, diversamente, veri e propri "*atti negoziali, relativi alla fase della gestione del rapporto di lavoro, cui si correlano*" (Cass. Civ., Sez. Lav., 23 giugno 2020, n. 12368).

La tutela, pertanto, che va riconosciuta al vincitore idoneo, *repetita iuvant*, farà riferimento al diritto soggettivo all'assunzione.

È fondamentale precisare, inoltre, che le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "*programmare gli accessi*".

Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, come ben può ricavarsi dalle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.lgs. 206/2007, in virtù delle quali, l'accesso alla professione può essere unicamente subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche consistenti, alternativamente, in titoli di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Orbene, la Sig.ra Scattini, odierna ricorrente, avendo conseguito la vittoria e, soprattutto, l'idoneità per la classe di concorso AI24, con obbligo dell'Amministrazione di inserimento in graduatoria e successiva immissione a ruolo, presso il Liceo Scientifico Statale Augusto Righi di Bologna, aveva (e ha, tuttora)



Avv. GIANLUCA di NUNZIO

diritto all'accesso alla professione, anche sulla base dell'accezione terminologica dettata da suddette direttive.

Invero, le procedure definite “*abilitanti*” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “*qualifica professionale*” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE, poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “*formazione regolamentata*”, ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge (Trib. Civ. di Roma, sent. n. 2823/2019).

In buona sostanza, il titolo non è altro che la “*qualifica professionale*” adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

In conclusione, sulla base delle argomentazioni svolte in forza della chiara interpretazione della volontà del legislatore nazionale ed europeo e, soprattutto, con riferimento alla normativa di settore, quale D.lgs. n. 165/2001/, l'operato delle Amministrazioni scolastiche centrali e decentrate è da considerarsi pienamente illegittimo a fronte dell'esclusione della Sig.ra Scattini per millantato esubero, atteso che siano state inserite altre docenti con concorso avvenuto nel 2019, e della chiara violazione dell'art. 35, comma 1, lett. a) e b), D.lgs. n. 165/2001, poiché non si è proceduto con la corretta assunzione con stipula del “*contratto individuale di lavoro*”, “*tramite procedure selettive ...volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscono in misura adeguata l'accesso dall'esterno*”.

Il D.M. n. 228 del 23 luglio 2021, recante “*Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2021/22*”, trasmesso con la nota USR Emilia-Romagna, prot. n. 16842 del 23 luglio 2021, e dei relativi allegati, nella parte in cui non consente alla ricorrente l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di Istituto delle Province di Bologna e di Parma, nonché il D.M. n. 184 del 19 luglio 2022, nella parte in cui non è previsto l'immissione in ruolo di odierna ricorrente per avvenuto esubero, come specificato dall'USR Emilia-Romagna tramite il prot. n.



Avv. GIANLUCA di NUNZIO

19230 del 26 luglio 2022, sono da considerarsi pienamente illegittimi e ingiusti, poiché viziati da eccesso e/o abuso di potere.

IV. Sulla mancata assunzione e sul relativo risarcimento del danno.

Esistono diversi casi nei quali, purtroppo, all'esito del concorso pubblico l'amministrazione si rifiuta di stipulare il contratto di lavoro con il vincitore del concorso.

Solitamente, simile decisione viene motivata con il c.d. *blocco del turnover*, oppure con la non necessità di ricoprire quel posto.

Certo è che, in entrambi i casi si ravvede un comportamento illegittimo dell'amministrazione, in quanto il vincitore del concorso, dopo l'approvazione della graduatoria definitiva di merito, ha sempre diritto all'assunzione, senza che, peraltro, rilevi in alcun modo il termine triennale di vigenza delle graduatorie, che rileva esclusivamente ai fini del successivo scorrimento per l'assunzione degli idonei non vincitori.

Il vincitore, invece, ha sempre diritto all'assunzione e tale diritto può essere efficacemente esercitato innanzi al giudice del lavoro, il quale ai sensi dell'art. 63 D.lgs. 165/2001 rubricato "*Controversie relative ai rapporti di lavoro*", dichiara espressamente che "*sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro...*"

Inoltre, prevede che "*Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro...*".

Con riferimento al diritto all'assunzione del vincitore di concorso, non sussiste più alcun dubbio in ragione dei numerosi pronunciamenti della Suprema Corte anche a Sezioni Unite.

Tra queste, le Sezioni Unite, con sentenza già precedentemente citata, hanno affermato che "*il superamento di un concorso pubblico, indipendentemente dalla nomina, invero, consolida nel*



Avv. GIANLUCA di NUNZIO

patrimonio dell'interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo (Cass. n. 9384 del 2006, n. 23327/2009, n.21671/2013, n. 14397/2015), con la conseguenza che può affermarsi che l'assunzione della ricorrente costituisca un atto dovuto da parte dell'amministrazione che ha pubblicato il bando di concorso" (Cass. Civ., S.U., n. 29916/2017, cit.).

Sono ormai numerosi i casi di vincitori di concorso non assunti dalla pubblica amministrazione e in ognuno di questi i Tribunali del Lavoro hanno dato piena ragione emanando una sentenza costitutiva del rapporto di lavoro a far data dal giorno 120° o 60° successivo all'approvazione della graduatoria definitiva, riconoscendo, altresì, il diritto al pagamento di tutte le retribuzioni *medio tempore* non percepite da tale data sino all'effettiva costituzione del rapporto di lavoro.

La pretesa fatta valere in più occasioni dalla Sig.ra Scattini, con atti indirizzati all'Amministrazione precedente e, oggi, in sede di giudizio di fronte a Codesto Ecc.mo Tribunale adito, si fonda proprio sul diritto all'assunzione qualificato come diritto soggettivo, leso dall'ingiusto e illegittimo operato dell'Istituto Scolastico e del Ministero di riferimento dell'Istruzione.

Giova ribadire che la pretesa azionata non investe provvedimenti discrezionali della P.A., ma atti negoziali, relativi alla fase della gestione del rapporto di lavoro, cui si correlano diritti soggettivi (*ex multis*, Cass. Civ., S.U. 13 dicembre 2007, n. 26113; Cass. S.U. 4 aprile 2008, n. 8736; Cass. S.U. 23 aprile 2008, n. 10459; Cass. S.U. 18 giugno 2008, n. 16527).

Pertanto, una simile situazione rientra a pieno titolo nell'ambito applicativo dell'art. 63, comma 2, D.lgs. n. 165/2001 e ciò comporta che il giudice ordinario ha anche il potere di adottare nei confronti della pubblica amministrazione qualsiasi tipo di sentenza, ivi comprese le sentenze di condanna ad un "facere" e, in particolare, le sentenze aventi effetto costitutivo del rapporto di lavoro laddove il riconosciuto diritto all'assunzione non abbia portato all'assunzione stessa per violazione di norme sostanziali o procedurali.

Questa è una conseguenza del riconoscimento in capo al lavoratore interessato di un diritto soggettivo



Avv. GIANLUCA di NUNZIO

pieno al rispetto da parte della pubblica amministrazione datrice di lavoro dei principi civilistici sull'inadempimento delle obbligazioni, a partire dal generale obbligo di correttezza e buona fede, che implica il rispetto della graduatoria finale del concorso, pure con riguardo al tempo della assunzione e al termine di durata della graduatoria medesima (*ex multis*, Cass. Civ. 23 febbraio 2018, n. 4436; Cass. Civ., 22 ottobre 2019, n. 26966).

Posta, dunque, la lesione del diritto soggettivo all'assunzione per esubero perpetrata dall'Amministrazione procedente a scapito della Sig.ra Scattini, è opportuno delineare la natura del risarcimento del danno che ne deriva.

Secondo la giurisprudenza, dall'approvazione della graduatoria definitiva discende il diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile della graduatoria, cui corrisponde l'obbligo di adempimento dell'amministrazione assoggettato al regime di cui all'art. 1218 c.c., anche con riferimento al diritto al risarcimento in caso inadempimento.

Per meglio dire, l'espletamento della procedura concorsuale, dopo la graduatoria, fa nascere, automaticamente, nel candidato utilmente collocato il diritto soggettivo all'assunzione, a nulla rilevando l'opposizione al provvedimento di approvazione di una clausola con la quale l'amministrazione si riserva il potere di decidere se procedere o meno alle assunzioni, trattandosi di clausola nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c., in quanto subordinante l'obbligo di assunzione alla mera volontà dell'amministrazione medesima (*ex multis*, Corte d'Appello Roma, IV Coll. Lav., 31 ottobre 2016, n. 5154; Trib. Ancona, 4 dicembre 2018; Corte d'Appello Roma, Sez. Lav., 22 dicembre 2016, n. 1044).

Rilevata la natura di danno patrimoniale, derivato dalla lesione del diritto soggettivo all'assunzione, per inadempimento *ex art.* 1218 c.c. dell'Amministrazione procedente, necessita sottolineare, ai fini della tutela cautelare (*infra*), l'ulteriore pretesa della Sig.ra Scattini relativa alla ricostruzione totale della carriera lavorativa, a partire dal giorno centoventesimo successivo all'approvazione della



Avv. GIANLUCA di NUNZIO

graduatoria, ove non fosse stata esclusa per l'illegittimo esubero.

Invero, sotto l'aspetto retributivo e contributivo, stante il mancato conferimento di incarico, cui avrebbe avuto diritto, odierna ricorrente ha perso irreparabilmente tutti gli elementi retributivi, contributivi (e stipendiali) spettanti; mentre, sotto quello del punteggio, il mancato conferimento dell'incarico, cui la Sig.ra Scattini aveva diritto, ha determinato l'impossibilità di accumulare punteggio funzionale, tra l'altro, all'immissione in ruolo.

Al danno patrimoniale e giuridico va detratto l'*aliunde perceptum* derivante dalle retribuzioni percepite e dal punteggio accumulato per il periodo di servizio effettivamente espletato.

Inoltre, la mancata convocazione per le supplenze e per la stipula di contratti con l'Istituto innanzi citato ha impedito la crescita professionale, economica e giuridica della ricorrente, consistita nella mancata valutazione del servizio evidentemente non prestato per causa imputabile al Ministero dell'Istruzione e nella mancata attribuzione del punteggio necessario per il servizio cui avrebbe avuto diritto di prestare.

La Sig.ra Scattini, dunque, ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutto il periodo dell'anno scolastico 2021/2023, periodo nel quale è stato immotivatamente affidato l'incarico ad altre collaboratrici scolastici, anziché alla Sig.ra Scattini.

Necessita, pertanto, accertare il diritto della ricorrente alla stipula del contratto a far data dall'anno scolastico 2021, anno in cui avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di insegnante presso l'Istituto scolastico bolognese, oggi resistente, fino all'anno scolastico 2023, come previsto dal bando, nonché fino all'anno accademico attuale, ove fosse stato convertita l'assunzione con contratto a tempo indeterminato.

Conseguentemente, ove si riscontrasse la sussistenza del summenzionato diritto, andrebbe condannato il Ministero al risarcimento dei danni sia ai fini giuridici, che a quelli economici, con la corresponsione della retribuzione e degli elementi diretti e indiretti della stessa, nonché all'attribuzione dei punti per il



Avv. GIANLUCA di NUNZIO

servizio cui la stessa avrebbe avuto diritto di prestare.

Tenuto conto di quanto appena argomentato e avendo rilevato l'illegittimità della condotta amministrativa, preme concludere con un fondamentale orientamento della Suprema Corte, in base al quale ove la qualifica è quella di vincitore (e nel caso di specie, anche idoneo), l'assunzione è un atto dovuto e la mancata assunzione per esubero è da ritenersi pienamente illegittima (Cass. Civ., S.U., n. 29916/2017, cit.; Cass. Civ., n. 14397/2015; Cass. Civ., n. 21671/2013; Id., n. 23327/2009; Id., n. 9384/2006, cit.).

Tra l'altro, la condotta illegittima con cui l'Amministrazione scolastica aveva provveduto a escludere la vincitrice idonea Sig.ra Scattini, odierna ricorrente, inficia, come già ampiamente esposto, non solo il canone di trasparenza e di partecipazione procedimentale, ma anche l'obbligo di motivazione delle decisioni amministrative, con il risultato di una frustrazione anche delle correlate garanzie processuali che declinano sul versante del diritto di azione e difesa in giudizio di cui all'art. 24 Cost., diritto che risulta compromesso tutte le volte in cui l'assenza della motivazione non permette inizialmente all'interessato e successivamente, su impulso di questi, al Giudice, di percepire l'*iter* logico – giuridico seguito dall'amministrazione per giungere a un determinato approdo provvedimentale (Cons. Stato, VI Sez., sent. n. 881/2020).

L'assenza di una valida, chiara e articolata motivazione circa l'avvenuto esubero, posta la sua illegittimità in merito all'esclusione automatica della vincitrice, non solo non aveva permesso all'interessata, odierna ricorrente, di procedere con le memorie ai sensi dell'art. 10-*bis*, L. 7 agosto 1990, n. 241, ma di apportare le proprie ragioni a difesa della sua ingiusta esclusione.

ISTANZA CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE

In merito al *fumus boni iuris*, dalle ragioni sopra esposte appare palese la fondatezza della domanda spiegata dalla ricorrente, così come l'esistenza del suo pieno diritto a ottenere la ricostruzione di carriera e riconoscimento del punteggio relativi alla vittoria e idoneità conseguite a seguito della



conclusione e chiusura del bando.

Per ciò che riguarda, invece, il *periculum in mora*, nel caso di specie si è in presenza di una controversia attinente a un rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, indispensabile fonte di sostentamento non solo per la ricorrente ma anche e, soprattutto, per l'intero nucleo familiare, stante la nascita da poco di una figlia.

Bisogna, quindi, considerare che, avendo l'Amministrazione resistente riconosciuto un punteggio inferiore a quello dovuto, nonostante la graduatoria pubblicata delineasse il reale punteggio, con annesso risultato di unica vincitrice idonea (**doc. 4**), la ricorrente si ritrova attualmente con ridotte possibilità di ottenere l'assegnazione di un posto di lavoro.

D'altronde, il mancato accoglimento della presente istanza cautelare e la necessità di attendere la conclusione del giudizio determinerebbero in capo alla ricorrente l'ulteriore protrarsi del danno, provocando così la perdita di *chances* occupazionali per tutto il tempo di durata del presente procedimento di merito.

Sussiste, dunque, il pregiudizio imminente, grave e irreparabile, derivante dalla mancata percezione di elementi retributivi, per sua natura non suscettibile di integrale riparazione per equivalente, in quanto relativo alla soddisfazione di bisogni primari della vita.

Tanto premesso, si ritengono dimostrati i requisiti sia del *fumus* che del *periculum* necessari per l'emissione del richiesto provvedimento cautelare *ex art. 700 c.p.c.*, relativo all'immediato riconoscimento dell'integrale punteggio relativo all'immissione in ruolo, nonché del diritto all'assunzione.

SUL RISARCIMENTO DEL DANNO

L'Amministrazione resistente ha certamente violato le regole dello scorrimento in graduatoria, conferendo incarichi ad altre collaboratrici, in violazione dell'art. 59, comma 4, D.lgs. n. 73/2021, perpetrando a danno della Sig.ra Scattini la non immissione in ruolo, come dovuta dai risultati del



Avv. GIANLUCA di NUNZIO

bando, nonché l'assunzione come docente presso l'Istituto scolastico bolognese.

Tra l'altro, come già chiarito nella parte in fatto, parte ricorrente aveva diritto a stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 2021 fino al 2023, per la classe di concorso AI24, vale a dire, insegnamento della lingua cinese, presso il Liceo Scientifico Statale Augusto Righi di Bologna.

Invero, la Sig.ra Scattini era inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto della Regione Emilia-Romagna, con posizione numero 1 in graduatoria, con punteggio pari a 82,00 per la prova scritta, 100,00 per la prova orale, punteggio titoli 18,75 e punteggio totale 200,75, pienamente in regola per l'immissione in ruolo e successiva e contestuale assunzione presso l'Istituto scolastico di Bologna **(doc. 4)**.

Dalle considerazioni sopra esposte, risulta palese che la ricorrente sia in possesso di tutti i requisiti, per poter stipulare il contratto a tempo indeterminato come docente, oggetto di causa, presso il Liceo Scientifico bolognese, ma che, contrariamente, l'Amministrazione abbia negato l'occasione di concludere detto contratto, a seguito della propria ingiusta condotta che l'ha portata all'esclusione della medesima.

L'illegittimità in questione si connota, altresì, con i caratteri dell'ingiustizia, in quanto a seguito delle mancanze dimostrate è stato ulteriormente leso l'interesse al bene della vita, al quale la posizione giuridica soggettiva della ricorrente si correla (posizione giuridica certamente meritevole di tutela alla luce dell'ordinamento positivo).

Impostati in tal modo i termini sistematici della questione, appare evidente che non sussistano dubbi in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, di un danno ingiusto meritevole di ristoro, atteso che risulta evidente che la ricorrente è stata ingiustamente estromessa dallo stipulare il contratto di lavoro a tempo indeterminato come docente, presso il Liceo Scientifico di Bologna, in tal modo ritraendo evidenti e notevoli danni sotto il profilo economico e di progressione di carriera; sussiste, altresì, un evidente



Avv. GIANLUCA di NUNZIO

nesso di riferibilità causale fra la condotta illegittima dell'amministrazione (l'indebita esclusione dalla procedura di convocazione – mancato sottoscrizione del contratto, della ricorrente) e l'evento dannoso (il richiamato pregiudizio in termini economici e di carriera derivante dalla impossibilità di accedere a incarichi annuali di lavoro).

È evidente che il danno da perdita di *chance* subito della ricorrente dovrà essere risarcito in forma specifica, con la condanna delle Amministrazioni convenute a emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'inserimento della ricorrente nelle graduatorie di I^a fascia di Istituto del personale ATA, dell'ambito Territoriale della Provincia di Bologna.

Nella denegata ipotesi che la domanda di risarcimento in forma specifica non venga accolta, non si può escludere un risarcimento del danno per equivalente, derivante da attività "c.d. provvedimentale" come rappresentato nella narrativa del ricorso, direttamente conseguente, in punto di nesso di causalità, all'illegittimità dell'operato del Ministero, che direttamente ha originato il mancato svolgimento delle prestazioni lavorative della ricorrente, escluso dalla possibilità di avere incarichi, migliorare il proprio punteggio e le proprie aspettative economiche e professionali, attraverso le chiamate dalle graduatorie provinciali, poi ad esaurimento.

Danno, pertanto, consistente nella impossibilità per la ricorrente di non aver potuto sottoscrivere il contratto di lavoro a tempo indeterminato, per gli aa.ss. 2021/2023 come docente presso il Liceo Scientifico Statale Augusto Righi di Bologna.

Con riferimento alla quantificazione, la ricorrente ha diritto al pagamento, a titolo di risarcimento danni, anche se del caso da perdita di *chance*, delle retribuzioni lorde perse a seguito del mancato e/o ritardato inserimento nelle graduatorie d'istituto, se non con modalità aggravate, o alla diversa maggiore o minore somma da determinarsi in via equitativa.

A tal proposito, la giurisprudenza ha quantificato il danno, ricorrendo a un meccanismo risarcitorio parzialmente forfettizzato e predeterminato, il quale tiene conto della perdita del posto di lavoro e della



Avv. GIANLUCA di NUNZIO

perdita di retribuzioni conseguenti, utilizzando come parametro normativo interno, quello fornito dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, unico istituto attraverso il quale il legislatore ha monetizzato il valore del posto di lavoro assistito dalla “*stabilità reale*”, quale è quello alle dipendenze della pubblica amministrazione: 5 mensilità quale indennizzo sanzionatorio previsto dall'art. 18 comma 4 L.300/70, oltre 15 mensilità quale misura sostitutiva della reintegrazione, ai sensi dell'art. 18 comma 5 L. 300/70, 5 oppure le sole 15 mensilità 6, ovvero nella maggiore o minore somma da determinarsi in via equitativa.

A fronte di quanto accaduto, per cui oggi è causa, la Sig.ra Scattini, per il comportamento illegittimo tenuto dall'Amministrazione scolastica, per la mancanza della sottoscrizione dell'incarico non ha potuto effettuare la domanda di disoccupazione, arrecando ulteriore danno economico alla stessa.

In tal merito, il Tribunale di Cuneo, decidendo su un caso simile, dava ragione alla ricorrente, la cui difesa riportava le stesse ragioni in diritto esposte con odierno ricorso (sent. 27 gennaio 2016, n. 5).

*** **

Per quanto fin qui rilevato e dedotto, la Sig.ra Scattini, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'On.le Tribunale Ordinario di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione e con concessione di termine per la notifica del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza alle controparti, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- **PRELIMINARMENTE, IN VIA CAUTELARE**, emettere decreto *inaudita altera parte*, o in via cautelare *ex art. 700 c.p.c.*, per tutti i fatti sopra esposti ovvero, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:
- **accertare e dichiarare**, per i motivi tutti dedotti in narrativa e, previa declaratoria di nullità/inefficacia e disapplicazione del D.M. n. 228 del 23 luglio 2021, “*Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2021/22*”, trasmesso con la nota USR



Avv. GIANLUCA di NUNZIO

Emilia-Romagna, prot. n. 16842 del 23 luglio 2021, e dei relativi allegati, nella parte in cui non consente alla ricorrente l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di Istituto delle Province di Bologna e di Parma, nonché del D.M. n. 184 del 19 luglio 2022, nella parte in cui non è previsto l'immissione in ruolo di odierna ricorrente per avvenuto esubero, come specificato dall'USR Emilia-Romagna tramite il prot. n. 19230 del 26 luglio 2022, poiché tutti integralmente illegittimi, il diritto in capo alla ricorrente alla sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato per gli aa.ss. 2021/2023, con il profilo di docente, presso il Liceo Scientifico Statale Augusto Righi di Bologna, e per l'effetto:

- **ordinare** alle Amministrazioni resistenti di inserire correttamente e regolarmente la ricorrente in graduatoria, provvedere all'immissione in ruolo, nonché alla sottoscrizione del contratto di assunzione a tempo indeterminato, come da graduatoria pubblicata, per insegnamento in lingua cinese, come da concorso AI24, e di provvedere alla ricostruzione di carriera dal 2021 ad oggi;

- **NEL MERITO:**

- **accertare, riconoscere e dichiarare** il diritto della ricorrente, ex art. 36, commi 2 e 5, D.lgs.165/2001, al risarcimento del danno patrimoniale subito per effetto dell'illegittimo comportamento tenuto dell'Amministrazione convenuta, da determinarsi nelle somme che alla ricorrente sarebbero spettate per emolumenti relativi al contratto di lavoro a tempo indeterminato, dalla data di mancata stipula del primo contratto di lavoro nel 2021, o comunque con la diversa decorrenza che dovesse risultare accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, occorrendo, con apposita C.T.U., con le pronunce di condanna a ciò conseguenti a carico dell'Amministrazione convenuta, con interessi e rivalutazione;

- **accertare, riconoscere e dichiarare** il diritto della ricorrente del danno subito per non aver potuto effettuare la domanda di disoccupazione, presso l'INPS, e pertanto,

- **condannare**, in solido tra loro, il Liceo Scientifico Statale Augusto Righi di Bologna, in persona del



Avv. GIANLUCA di NUNZIO

Dirigente Scolastico *pro tempore*, l'USR Emilia-Romagna, nonché il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*, tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, al risarcimento del danno patito e *patiendi* dalla ricorrente, per non aver potuto effettuare la domanda di disoccupazione;

- **condannare** le Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno per la ritarda o mancata assunzione all'esito della produzione di idonea documentazione relativa allo scorrimento in graduatoria in luogo della ricorrente degli iscritti in posizione deteriore rispetto a quella spettante alla ricorrente, da liquidarsi in via equitativa in una mensilità onnicomprensiva lorda ovvero in misura minore o maggiore secondo l'equo apprezzamento del Giudice;

- **IN VIA ISTRUTTORIA:**

si producono i documenti indicati in narrativa, con espressa riserva di integrare e articolare gli ulteriori mezzi istruttori che si dovessero rendere necessari, anche secondo il comportamento processuale di controparte;

- **IN OGNI CASO:**

- adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e *subendo* dalla ricorrente.

Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario.

DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Si dichiara che la presente controversia, vertente in materia di pubblico impiego e di valore indeterminabile, è esente dal pagamento del contributo unificato, giusta autocertificazione allegata.

Salvo ogni altro diritto.

Si allega, in copia, la seguente documentazione:

1) copia bando concorso ordinario DD 499/2020;



Avv. GIANLUCA di NUNZIO

- 2) copia pubblicazione graduatoria 13 luglio 2022;
- 3) copia D.M. n. 228/2021 della mancata immissione in ruolo della Sig.ra Scattini;
- 4) copia comunicazione del 13 luglio 2022 USR Emilia-Romagna non immissione a ruolo;
- 5) copia D.M. n. 184/2022 non immissione a ruolo;
- 6) copia comunicazione immissione a ruolo delle altre docenti, con concorso straordinario;
- 7) copia istanze di accesso;
- 8) copia comunicazione 15 luglio 2022 a seguito richiesta accesso agli atti;
- 9) copia ultime istanze di accesso.

Perugia, 11 giugno 2026

Avv. Gianluca di Nunzio

